

**VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE IMPIANTI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE**

Data: 12 01 2017

N° riunione: 28/2017

Presenti: Claudia Costa, Elisabetta Farina, Davide Gesualdi, Francesco Canovaro, Lorenzo Leoncini, Niccolò Mannini, Enrica Suffredini

1. Resoconto ultime iniziative svolte;

Viene fatto un resoconto delle ultime iniziative svolte, che hanno riscontrato un grande interesse:

- Seminario, organizzato in collaborazione con LAPI S.p.A., del 15 dicembre 2016, dal titolo "Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/2011, marcatura Ce cavi elettrici";
- Seminario organizzato in collaborazione con Viega, del 24 novembre 2016, dal titolo "L'igienicità dell'acqua destinata al consumo umano";

2. Circolare CNI 803 - 06.10.16. proposte di modifica del D.M. 37 del 2008;

Suffredini riporta le parti rilevati del documento.

3. Chiarimenti MISE in merito ai decreti del 26 giugno 2015

In merito ai chiarimenti in materia di efficienza in edilizia sul Decreto 26 giugno 2015, cosiddetto Decreto dei minimi e Decreto 26 giugno 2015, cosiddetto "Decreto Linee guida APE", Suffredini legge alcune risposte del Mi.S.E. a quesiti emersi in commissione nelle precedenti riunioni, i cui chiarimenti danno conferma delle conclusioni raggiunte durante le riunioni:

Quesito 2.17: *Quando l'intervento interessa l'involucro edilizio con un'incidenza maggiore del 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio senza interventi sull'impianto, si ricade nell'ambito di una ristrutturazione importante di secondo livello?*

Risposta: Sì

Quesito 2.29: *Quando sussiste l'obbligo di un valore non inferiore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti?*

Risposta: *L'obbligo sussiste, ad eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo livello di edifici esistenti; questo ultimo caso limitatamente alle demolizioni e ricostruzioni, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, nonché in caso di realizzazione di pareti interne per la separazione delle unità immobiliari.*

Quindi viene analizzato il chiarimento relativo al quesito numero 2.27 del Mi.S.E.:

Quesito 2.27: *"Oltre all'obbligatorio trattamento dell'acqua previsto per il circuito di riscaldamento è obbligatorio anche il trattamento per l'impianto di acqua calda sanitaria?"*

Risposta: *"il trattamento dell'impianto di acqua calda sanitaria di cui al paragrafo 2.3, comma 5 dell'Allegato 1, è obbligatorio per gli impianti termici per la climatizzazione invernale, indipendentemente dal fatto che l'impianto produca o no acqua calda sanitaria. Per gli impianti di climatizzazione invernale che producano anche acqua calda sanitaria, il trattamento è obbligatorio per entrambi i circuiti. Tale trattamento è comunque consigliabile anche per gli impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria"*

Il dubbio sollevato è in merito ai trattamenti del circuito dell'acqua calda sanitaria; non è chiaro se la legge imponga l'installazione di un trattamento dell'acqua solo per la componente di acqua tecnica o se tale trattamento debba interessare tutta l'acqua sanitaria, ossia acqua tecnica e acqua circuito secondario a servizio delle utenze.

Il confronto fra i membri della commissione sull'argomento, si basa su quanto riportato nel chiarimento del Mi.S.E. tenendo conto anche di quanto indicato nel Decreto del 26 giugno 2015, cosiddetto Decreto requisiti minimi e sulla norma UNI 8065 "Trattamento dell' acqua negli impianti termici ad uso civile":

Decreto del 26 giugno 2015, cosiddetto Decreto requisiti minimi:

All. 1, § 2.3 comma 5: "In relazione alla qualità dell'acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ferma restando l'applicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico. Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell'acqua di impianto. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065."

UNI 8065 "Trattamento dell' acqua negli impianti termici ad uso civile":

art. 6.4.1: Trattamenti prescritti

In genere è necessario installare un filtro di sicurezza a protezione degli impianti. Successivamente, in base alle caratteristiche dell'acqua, si può installare un addolcitore e/o un impianto di dosaggio automatico proporzionale di condizionanti chimici (anticorrosivi e/o stabilizzanti di durezza di tipo alimentare).

Art. 6.4.2: sia gli impianti di trattamento che i punti di immissione dei condizionanti devono essere a monte del produttore di acqua calda.

Art. 6.4.3: caratteristiche dell'acqua di alimento

b) oltre i 25 °F di durezza temporanea è obbligatorio l'addolcimento

c) ove è necessario, l'addolcimento sarà integrato da condizionamento chimico anticorrosivo e antincrostante

Dopo lunga discussione la commissione concorda che il Mi.S.E., nel suo chiarimento, non dà specificazioni in merito alla tipologia di acqua calda sanitaria da trattare, parla solo di *circuiti*; la norma UNI 8065, si limita alla descrizione dei trattamenti da eseguire; il decreto dei requisiti minimi, per impianti di potenza al focolare superiore a 100 kW, specifica però che il trattamento interessa solo *l'acqua di impianto*. Secondo la commissione l'acqua di impianto coincide con l'acqua tecnica, ma dato che tale ipotesi non è avvalorata da una definizione di una normativa o di una legge, rimane un parere.

La commissione concorda con presentare un quesito al Mi.S.E. a nome della commissione stessa, Suffredini proporrà la questione al consiglio.

4. Varie ed eventuali

➤ Farina sottolinea un aspetto relativo ad un altro chiarimento in merito al documento citato:

Quesito 2.56: Nel caso di installazione di pompa di calore con potenza termica inferiore o uguale a 15 kW, deve essere presentata la relazione tecnica?

Risposta: No, secondo il d.lgs. 192 del 2005, articolo 8, comma 1, non deve essere presentata la relazione tecnica.

La commissione non ha dubbi sul chiarimento dato dal Mi.S.E., esplicitato dalla LEGGE 11 agosto 2014, n. 116, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, dove si riporta: "..... tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g) (impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), DM37, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;).

La commissione sottolinea però la particolarità di dover eseguire la relazione tecnica in caso di installazione di impianti alimentati da generatore fin dalla potenza termica di 5 kW , mentre in caso di installazione di pompa di calore non è necessario eseguire la relazione tecnica fino ad una potenza termica di 15 kW.

➤ Costa e Canovaro pongono alla commissione due quesiti, il primo posto da Costa è sui requisiti energetici per le unità di ventilazione, in particolare è sull'obbligatorietà o meno di installare motori inverter per i ventilatori, il secondo quesito posto da Canovaro è in merito alla documentazione da allegare alla dichiarazione di conformità (D.M. 37/08) da parte dell'impresa, nel caso di impianto termico P<35 kW con canna fumaria singola, rispetto agli elaborati relativi alla L.10.

- Suffredini informa che a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 85/2016, essendo stato attivato il porta Apaci - Regione Toscana per la consegna in Regione degli Attestati di Prestazione Energetica, cessa l'obbligo di invio al Comune di copia dell'Attestato in caso di compravendita o locazione; inoltre sottolinea che la trasmissione dell'Attestato di Prestazione Energetica alla Regione, non dovrà più essere effettuato con invio mail a certificazione.energetica@regionetoscana.it, ma dovrà essere eseguito in altra modalità a scelta fra le due seguenti:
- o tramite il portale Apaci-Regione Toscana (modalità preferibile: fornisce al certificatore la protocollazione dell'APE), sito <http://www.regione.toscana.it/apaci>
 - o tramite invio mediante casella PEC all'indirizzo di posta certificata regione: toscana@postacert.toscana.it

Cordialmente

Il Coordinatore

Ing. Enrica Suffredini

Data per la prossima riunione:

16/02/2016, ore 17:00